

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-311 del 22/01/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR n° 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE LAMIERE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO, VIA EMILIA PAVESE 36 - NUOVA LAMIERPROFIL S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-276 del 21/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Richiamata la D.D. n. 2468 del 2.12.2010 della Provincia di Piacenza (Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico prot. 9137 del 15.12.2010 del SUAP del Comune di Sarmato), con la quale la Ditta NUOVA LAMIERPROFIL SRL (C.F. 00324090331) veniva autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica degli impianti per l'attività di lavorazione lamiera svolta in Comune di Sarmato, località Madonna del Rosario, via E. Pavese;

Viste:

- l'istanza della ditta NUOVA LAMIERPROFIL SRL (C.F. 00324090331) presentata, ai sensi della vigente normativa, al SUAP del Comune di Sarmato il 3.6.2019 e dallo stesso trasmessa con nota n. 5623 del 18.7.2019 (acquisita agli atti in pari data con prot. Arpae n. 113779), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione lamiera" svolta in Comune di Sarmato via Emilia Pavese n. 36, con richiesta di rilascio dei seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 (impatto acustico);
- la nota n. 120350 del 31.7.2019 con la quale il SAC di Arpae di Piacenza chiedeva documentazione integrativa in sede di correttezza formale;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 8009 del 18.10.2019 (prot. Arpae n. 160959 di pari data);

Preso atto che:

- le modifiche consistono nella installazione di un nuovo impianto di sbavatura dei semilavorati generante l'emissione E10 dotato di filtro a cartucce;
- sono presenti solo scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- risultano presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;

Acquisiti i seguenti pareri:

- nota n. 113715 del 8.11.2019 (prot. Arpae n. 172922 del 11.11.2019) con cui l'Azienda USL di Piacenza, nell'esprimere parere favorevole all'istanza presentata dalla Ditta, ricorda che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici e che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le

schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;

- parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae con nota n. 181566 del 26.11.2019;

Considerato che:

- con nota prot. Arpae n. 165676 del 28.10.2019 è stato richiesto al Comune di Sarmato il parere in merito all'impatto acustico e alle emissioni in atmosfera in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta del parere sopracitato e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, lo stesso si intende acquisito;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*
- D. P. R. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

1. **di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta NUOVA LAMIERPROFIL SRL (C.F. 00324090331) per l'attività di "lavorazione lamiera" svolta in Comune di Sarmato via Emilia Pavese n. 36, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 (impatto acustico);
3. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI OSSITAGLIO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m

Durata massima annuale	220 g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI OSSITAGLIO

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annuale	220 g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI OSSITAGLIO

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annuale	220 g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 - IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annuale	220 g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 - IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annuale	220 g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI OSSITAGLIO

Portata massima	7200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annuale	220 g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI OSSITAGLIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annuale	220 g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³

Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
-----------------------	---	--------------------

EMISSIONE N. E8 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI OSSITAGLIO

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	11	m
Durata massima annuale	220	g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI OSSITAGLIO

Portata massima	11000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	11	m
Durata massima annuale	220	g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE SBAVATRICE

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	11	m
Durata massima annuale	220	g/a
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati ai precedenti punto a) e b) devono essere oggetto di preventiva condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae (autorità competente al controllo);
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con

pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- h) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i) il gestore, **con un preavviso di almeno 15 giorni**, deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto generante l'emissione E10 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante l'emissione E10 **non può superare un mese**;
- k) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggio all'emissione E10** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

4. **di fare salvo** che:

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Sarmato sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Sarmato per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Sarmato.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.